



Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni²

Art. 622 cpv. 1

¹ Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse quali titoli di credito. Lo statuto può stabilire l'emissione sotto forma di diritti valori ai sensi dell'articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008³ sui titoli contabili.

Art. 973a rubrica

G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori senza carattere di titolo di credito

I. Custodia collettiva di titoli di credito

1 FF 2019 ...
2 RS 220
3 RS 957.1

Art. 973c rubrica, cpv. 1

III. Diritti valori senza carattere di titolo di credito

¹ Il debitore può emettere diritti valori senza carattere di titolo di credito o sostituire titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un solo depositario con detti diritti valori, sempre che le condizioni di emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

Art. 973d

H. Diritti valori a carattere di titolo di credito (diritti valori TRD)
I. Costituzione

¹ I diritti valori hanno carattere di titolo di credito se in virtù di un accordo tra le parti:

1. sono iscritti in un registro basato sulla tecnologia di registro distribuito (TRD); e
2. possono essere fatti valere e trasferiti a terzi soltanto attraverso detto registro.

² Il registro deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. il contenuto del diritto valore TRD, le modalità operative del registro e l'accordo sull'iscrizione nel registro figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
2. garantisce, in linea con lo stato attuale della tecnologia, sia la sicurezza operativa secondo l'accordo sull'iscrizione nel registro sia l'integrità dei dati contenuti nel registro; e
3. le parti possono consultare in ogni momento le iscrizioni nel registro che le riguardano e le informazioni di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale può stabilire i requisiti minimi che il registro TRD deve adempiere.

Art. 973e

II. Effetti

¹ Il debitore di un diritto valore TRD è autorizzato e tenuto ad adempiere la prestazione unicamente dietro adeguamento del registro.

² Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore, designato dal registro, del diritto valore.

³ L'avente diritto originario che ha perduto un diritto valore TRD non può rivendicarlo nei confronti del creditore designato dal registro, se non quando questi l'abbia acquistato in mala fede o commettendo colpa grave.

⁴ Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore TRD soltanto le eccezioni dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro stesso o dai dati aggiuntivi, nonché le eccezioni che gli spettano personalmente nei confronti dell'attuale creditore del diritto

valore. Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore, quando quello attuale, acquistando il diritto valore TRD, abbia agito scientemente a danno del debitore.

⁵ Se contro il creditore di un diritto valore TRD è dichiarato il fallimento, eseguito il pignoramento o concessa la moratoria concordataria, le sue decisioni, sempre che siano effettivamente eseguite, sono giuridicamente vincolanti ed esplicano effetto nei confronti di terzi se sono state prese in precedenza e sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro o di un altro sistema di negoziazione.

⁶ Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore TRD.

Art. 973f

II. Diritto di pegno e usufrutto

¹ Il diritto di pegno su diritti valori TRD è retto dalle disposizioni in materia di diritto di pegno su crediti e altri diritti (art. 899–906 del Codice civile⁴), fatte salve le deroghe seguenti:

1. un diritto di pegno può essere costituito anche senza il trasferimento del diritto valore TRD, sempre che siano garantite l'iscrizione nel registro e la facoltà di disporre del creditore pignoratizio non altrimenti soddisfatto.
2. il contratto di pegno non è vincolato ad alcuna forma.

² L'usufrutto su diritti valori TRD è retto dagli articoli 745–775 del Codice civile.

Art. 973g

IV. Ammortamento

¹ L'avente diritto di un diritto valore TRD può chiedere che il giudice ne dichiari l'ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l'ammortamento, può far valere il proprio diritto anche al di fuori del registro o chiedere l'attribuzione di un nuovo diritto valore TRD. Gli articoli 982–986 si applicano per analogia.

² Le parti possono prevedere una procedura di ammortamento più semplice riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.

Art. 973h

V. Informazione e responsabilità

¹ Il debitore di un diritto valore TRD deve informare ciascun acquirente sul contenuto del diritto valore, sulle modalità e la sicurezza operative del registro nonché sull'integrità dei dati contenuti nel registro conformemente all'articolo 973d capoverso 2.

² Il debitore è responsabile del danno causato all'acquirente in seguito al mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 973d capoverso 2, a meno che non provi di aver adoperato la diligenza necessaria.

³ Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

Art. 1153 Rubrica

A. Requisiti
I. In generale

Art. 1153a

II. Titoli equivalenti in registri TRD

¹ Le parti possono convenire la possibilità di iscrivere in un registro TRD titoli equivalenti a quelli rappresentanti merci e di farli valere e trasferirli soltanto attraverso tale registro. Gli articoli 973d-973h, 1154 e 1155 si applicano per analogia.

² La firma dell'emittente non è necessaria se il titolo può essergli attribuito chiaramente in un altro modo. L'ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro stesso o nei dati aggiuntivi correlati.

2. Legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 242a

3a Restituzione di mezzi di pagamento crittografici e di diritti valori TRD

¹ L'amministrazione del fallimento decide se i mezzi di pagamento crittografici e i diritti valori TRD secondo l'articolo 973d CO rivendicati da un terzo devono essere restituiti.

² La pretesa è fondata se il fallito ha la facoltà di disporre dei mezzi di pagamento e dei diritti valori per conto del terzo ed essi sono in ogni momento attribuiti individualmente a quest'ultimo nel registro.

³ Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione davanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perentorio.

⁴ Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L'amministrazione del fallimento può chiedere un congruo anticipo.

Art. 242b

3b Accesso ai dati

¹ Se la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre dei dati, qualsiasi terzo che dimostra un diritto legittimo o contrattuale può chiedere l'accesso ai dati.

² Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione dinanzi al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.

³ Le spese per l'accesso ai dati sono a carico del richiedente. L'amministrazione del fallimento può chiedere un congruo anticipo.

⁴ È fatto salvo il diritto d'accesso secondo le disposizioni federali o cantonali sulla protezione dei dati.

3. Legge federale del 18 dicembre 1987⁶ sul diritto internazionale privato

Art. 105 cpv. 2

² Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio. Lo stesso vale per la costituzione in pegno di altri diritti, in quanto siano rappresentati da un titolo di credito o un titolo equivalente; altrimenti la loro costituzione in pegno è retta dal diritto loro applicabile.

Art. 106 cpv. 1 e 3

b. Titoli rappresentanti merci

¹ Il diritto designato nell'articolo 145a capoverso 1 determina se un titolo rappresenta merci.

³ Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente e le altre sulla scorta di un titolo, la priorità è decisa secondo il diritto applicabile alla merce medesima.

Art. 108a

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 145a

2. Trasferimento mediante un titolo

¹ Il diritto designato in un titolo in forma cartacea o equivalente determina se un credito è rappresentato e trasferito mediante tale titolo. In

mancanza di designazione si applica il diritto dello Stato in cui l'emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale.

² Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo in forma cartacea sono fatte salve le disposizioni del capitolo 7.

4. Legge del 3 ottobre 2003⁷ sulla Banca nazionale

Art. 19 cpv. 1

¹ Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22 della legge del 19 giugno 2015⁸ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).

Art. 20 cpv. 1

¹ Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per individuare precocemente i rischi per la stabilità del sistema finanziario e valutare la rilevanza sistemica.

5. Legge dell'8 novembre 1934⁹ sulle banche

Art. 16 n. 1^{bis}

Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:

- 1.^{bis} i valori patrimoniali crittografici di cui la banca ha facoltà di disporre nei confronti dei clienti deponenti e che possono essere attribuiti in ogni momento individualmente ai clienti deponenti nel registro;

Art. 37d

I valori depositati di cui all'articolo 16 sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008¹⁰ sui titoli contabili (LTCO). In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 LTCO.

⁷ RS 951.11

⁸ RS 958.1

⁹ RS 952.0

¹⁰ RS 957.1

6. Legge del 15 giugno 2018¹¹ sugli istituti finanziari

Art. 6 cpv. 2

² L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

Art. 16 Organo di mediazione

¹ Al più tardi all'inizio della loro attività gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 2018¹² sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione.

² Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della LSerFi.

Art. 41 lett. b, n. 3

Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale:

- b. negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e:
 - 3. gestisce un sistema organizzato di negoziazione di cui all'articolo 42 della legge del 19 giugno 2015¹³ sull'infrastruttura finanziaria; o

Art. 67 cpv. 2

² Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a.

7. Legge del 10 ottobre 1997¹⁴ sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. d^{quater}

² Sono intermediari finanziari:

d^{quater}. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari basati sulla tecnologia di registro distribuito di cui all'articolo 73a della legge sull'infrastruttura finanziaria (sistemi di negoziazione TRD);

¹¹ RU 2018 5247

¹² FF 2018 3067

¹³ RS 958.1

¹⁴ RS 955.0

Art. 12 lett. a

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater};

Art. 17 lett. a

Se non esistono norme di autodisciplina riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater};

Art. 22a cpv. 2 lett. a

² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

- a. agli intermediari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–d^{quater} a essa sottoposti;

Art. 26a cpv. 1

¹ Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater}, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

8. Legge del 19 giugno 2015¹⁵ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 2 lett. a n. 7 e lett. j

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *infrastruttura del mercato finanziario*:
 7. un sistema di negoziazione per valori mobiliari basati sulla tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a);
- j. *informazioni privilegiate*: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;

¹⁵ RS 958.1

Art. 16 cpv. 2

² Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT-Trading-System», «DLT-Trading Facility» e «DLT Exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento hanno rilevanza sistemica se:

Art. 25 cpv. 1

¹ La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali, sistemi di pagamento e dei sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento.

Titolo dopo l'art. 73

Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD

Art. 73a Definizioni

¹ Per sistema di negoziazione TRD s'intende un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari TRD avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali e adempie almeno una delle condizioni seguenti:

- a. ammette i partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 2 lettera e;
- b. detiene, in base a regole e procedure uniformi, valori mobiliari TRD in custodia accentrata;
- c. effettua la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD in base a regole e procedure uniformi.

² Per valori mobiliari TRD s'intendono valori mobiliari iscritti in un registro basato sulla tecnologia di registro distribuito attraverso cui possono essere trasferiti.

Art. 73b Requisiti

Per i sistemi di negoziazione TRD valgono i requisiti concernenti;

- a. l'autodisciplina (art. 27);
- b. l'organizzazione del commercio (art. 28);
- c. la trasparenza pre-negoziatore e post-negoziatore (art. 29);
- d. la garanzia di un commercio ordinato (art. 30);
- e. la sorveglianza del commercio (art. 31);
- f. la collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio (art. 32);
- g. la sospensione del commercio (art. 33);
- h. l'autorità di ricorso (art. 37).

Art. 73c Ammissione di partecipanti

¹ Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull'ammissione, sugli obblighi e sull'esclusione di partecipanti al commercio, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.

² Possono essere ammessi quali partecipanti a un sistema di negoziazione TRD:

- a. le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 41 LISFi¹⁶;
- b. altri assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l'articolo 3 LFINMA¹⁷, sempre che il sistema di negoziazione TRD garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare;
- c. la BNS;
- d. la Banca dei regolamenti internazionali;
- e. altre persone fisiche e giuridiche, sempre che dichiarino di partecipare a proprio nome e per conto proprio.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti l'ammissione, gli obblighi e l'esclusione dei partecipanti.

⁴ Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.

Art. 73d Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali

¹ Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull'ammissione di valori mobiliari TRD al commercio e agli altri suoi servizi. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari TRD e la qualità dell'eventuale emittente.

² Se, oltre ai valori mobiliari TRD, ammette altri valori patrimoniali al commercio o agli altri suoi servizi, un sistema di negoziazione TRD disciplina in un regolamento le condizioni quadro dell'ammissione di tali valori patrimoniali.

¹⁶ RU 2018 5247

¹⁷ RS 956.1

³ Il Consiglio federale può:

- a. prevedere che i valori mobiliari TRD possano essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD soltanto se il registro elettronico distribuito, nel quale sono iscritti tali valori mobiliari, soddisfa determinati requisiti minimi;
- b. a tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della stabilità o dell'integrità del sistema finanziario, indicare i valori mobiliari TRD e altri valori mobiliari che non possono essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD.

⁴ Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.

Art. 73e Ulteriori obblighi

¹ Per sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 2 lettera e, il Consiglio federale stabilisce obblighi supplementari a tutela di questi partecipanti.

² Oltre agli obblighi di cui agli articoli 73a–73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento esso stabilisce ulteriori obblighi, relativi segnatamente agli aspetti seguenti:

- a. la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari TRD;
- b. le garanzie;
- c. i fondi propri;
- d. la ripartizione dei rischi;
- e. i servizi accessori;
- f. la liquidità;
- g. la procedura in caso di inadempienza di un partecipante;
- h. la segregazione.

³ Per stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requisiti richiesti ai depositari centrali (art. 61–73).

⁴ Può abilitare la FINMA a stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2. La FINMA tiene conto in particolare dei rischi legati alla tecnologia.

⁵ È fatta salva la competenza della BNS secondo l'articolo 23 di fissare requisiti particolari per i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.

Art. 73f Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD

¹ Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6–21, 27–33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti:

- a. la separazione degli organi per la gestione, da una parte, e per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra (art. 8);
- b. la fornitura di servizi accessori per i quali secondo la legislazione sui mercati finanziari non occorre alcuna autorizzazione o approvazione (art. 10);
- c. requisiti di indipendenza dell'organismo di autodisciplina (art. 27 cpv. 2) e dell'autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1).

² Esso può abilitare la FINMA ad emanare agevolazioni simili.

³ Sono considerati piccoli sistemi di negoziazione TRD segnatamente i sistemi che, in ragione del numero limitato di partecipanti, di un volume limitato di transazioni o di un volume limitato di depositi da custodire, ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario presentano rischi ridotti. Il Consiglio federale fissa i valori soglia.

Art. 89 cpv. 1 nonché cpv. 2, frase introduttiva

¹ La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi analoghi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.

² L'istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale, a un sistema di pagamento oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi analoghi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

Art. 142 cpv. 1 lett. a e c

¹ Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
- c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

Art. 143 cpv. 1

¹ Agisce in maniera illecita chiunque:

- a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;
- b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera.

Art. 154 cpv. 1 lett. a e c, 3 e 4

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

- a. sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
- c. sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

Art. 155 cpv. 1

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione